



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE IV
SERVIZI GENERALI E DI COMUNITA'
DETERMINAZIONE N. 164 del 09-10-2022

Registro generale n. 690

**Oggetto: GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022:
DETERMINAZIONE, IMPEGNO DI SPESA ED ULTERIORI
PROVVEDIMENTI.**

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

- Il decreto sindacale n.15/2022 con cui al sottoscritto Segretario Generale è stato attribuito l'incarico di Dirigente ff. del IV Settore in cui è ricompreso il Servizio 1 Affari Generali;
- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 24.1.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 24.1.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dell'11.02.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- La deliberazione di Giunta Comunale n 239 del 28.07.2022 di " Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" (PIAO).

Dato atto che da funzionigramma, approvato con deliberazione di Giunta comunale 81 del 31.03.2022, fa capo al IV settore - Servizio 1^, l'attività di Supporto al presidente del Consiglio comunale e ai gruppi consiliari, per il funzionamento del Consiglio, e quindi anche la competenza a provvedere in merito a diritti

e prerogative connessi alla Status di consigliere comunale;

Visto l'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in merito all'indennità di funzione degli amministratori locali secondo il quale:

- comma 2: i consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco;
- comma 8: la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con decreto del Ministero dell'Interno secondo specifici criteri;

Preso atto che in data 3 - 4 ottobre 2021, con turno di ballottaggio il 17 e 18 ottobre, si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale e che si rende necessario determinare l'importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dei consigli comunali, nonché provvedere ad impegnare la relativa spesa;

Dato atto che il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali risulta disciplinato su tre livelli normativi e regolatori interdipendenti:

- il piano legislativo statale (art. 82 TUOEL) che individua i destinatari e stabilisce i criteri su cui devono articolarsi le indennità (da ultimo i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022));
- il piano regolamentare (decreto ministeriale n. 119/2000) che stabilisce le misure base, i meccanismi di maggiorazione su basi demografiche ed economico-finanziarie e le procedure di eventuale incremento o diminuzione delle misure;
- la disciplina a livello di singolo ente tenuto a specificare in concreto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, previa deliberazione della giunta o del consiglio o determinazione dirigenziale in caso di provvedimenti a contenuto vincolato;

Precisato

- che l'ultimo provvedimento di determinazione del compenso spettante ai consiglieri del Comune di Roseto Degli Abruzzi è rappresentato dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 69 in data 20.12.2001, che determinava il valore del gettone di presenza in € 51,64, successivamente ridotto d'ufficio del 10% nell'anno 2006 ai sensi dell'art.1, comma 54 della L.2 66/2005;
- che la deliberazione citata, applicata in modo ultrattivo dal 2001 al 2021, maggiorava l'importo dei gettoni di presenza rispetto al valore stabilito dal D.M. 119/2000, statuendo *“ai sensi dell'articolo 11 del citato D.M. - ora anche il comma 11 del citato articolo 82 – (che ndr) stabilisce che gli importi dei gettoni di presenza possono essere aumentati o diminuiti, secondo le modalità di cui all'articolo 23 della citata legge n.265/99, comma 11, ora articolo 82, comma 11, del T.U.O.E.L. n.267/2000”*;

Richiamata la circolare 5 giugno 2000, n. 5/2000 URAEL, pubblicata nella G.U. 17 giugno 2000, n. 140 con oggetto *“Misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali”* che, relativamente ad alcuni profili di carattere generale che riguardano l'applicazione del DM 119/2000, forniva i necessari chiarimenti al fine di eliminare gli eventuali dubbi interpretativi e che:

- a proposito degli organi competenti alla determinazione di indennità e gettoni di presenza statuiva che **“L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del**

decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti. “

- a proposito del limite alla maggiorazione stabiliva che *“Il limite indicato dalla tabella D si riferisce al tetto di spesa complessivo risultante dall'applicazione di tutte le voci del decreto e non e' riferito alle singole voci indennitarie. Benché i commi 1 e 2 dell'art. 11 consentano agli enti di aumentare gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza così come determinati nel decreto, il successivo comma 3 pone un limite al predetto incremento. In particolare, il citato comma 3 stabilisce che il rapporto esistente tra le spese per le indennità e i gettoni di presenza, calcolate in linea teorica applicando quanto previsto dal decreto, e le spese correnti stanziare nel bilancio di previsione non deve essere aumentato oltre i valori percentuali indicati nella tabella D.....”*

Richiamati:

- il parere del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, Prot. 8163 del 22 maggio 2010 in ordine alla impossibilità di procedere a deliberare aumenti ex art 82, comma 11 del D. Lgs 267/2000;
- La sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto n. 126 /2011 sempre in punto di aumento di indennità e gettoni di presenza;
- la legge finanziaria 27/12/2019 n. 160 articolo 1 comma 552;

Impregiudicate, le valutazioni degli organi di controllo sulla deliberazione di Consiglio comunale n. 69 in data 20.12.2001 in relazione al parere e alla sentenza sopra richiamate;

Ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi della circolare 5 giugno 2000, n. 5/2000 URAEL, poiché l'articolo 23, ultimo comma della legge 265/1999 che consentiva le maggiorazioni a discrezione di giunta e consiglio, risulta abrogato dall'art. 274 del d.lgs. n. 267 del 2000, e il comma 11 dell'articolo 82 del TUEL risulta modificato dagli articoli 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge n. 133/2008, di conversione del decreto-legge n. 112/2008: dette norme hanno previsto, infatti, la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità previste nel comma 10 dell'art. 82 TUOEL, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l'eliminazione della possibilità degli organi degli enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.

Visto il parere del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali del 27 Maggio 2020, in ordine alle “Modalità di calcolo del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali” a normativa vigente, e in base al quale ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 il gettone di presenza va determinato facendo riferimento alla tabella “A” allegata al decreto ministeriale n. 119/2000, assoggettando poi l'importo indicato per la fattispecie a rideterminazione in riduzione del 10%, in forza della disposizione di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005

Ritenuto, doveroso provvedere alla quantificazione del gettone di presenza di spettanza dei consiglieri comunali ora per allora, nella misura in cui la produzione di effetti giuridici pro futuro di provvedimenti ritenuti ultrattivi è comunque interessata e regolata dallo ius superveniens, e la sopravvenienza normativa precettiva incide sull'effettiva realizzabilità del contenuto del provvedimento amministrativo che non può essere portato ad esecuzione qualora predisponga un assetto di interessi non compatibile con la normativa per tempo in vigore;

Considerato pertanto che alla luce di quanto sopra esposto, la misura del gettone da corrispondere ai consiglieri comunali ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 va determinata facendo riferimento alla tabella "A" allegata al decreto ministeriale n. 119/2000, assoggettando poi l'importo indicato per la fattispecie a rideterminazione in riduzione del 10%, in forza della disposizione di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005;

Dato atto che

- In base alla citata Tabella A, per i comuni da 10.001 a 30.000 abitanti (il comune di Roseto degli Abruzzi alla data del 01.01.2022 conta 25.511 abitanti), il gettone di presenza è pari a £ 43.000 ovvero € 22,21;
- ai sensi dell'articolo 2 del D M. 119/2000 va maggiorato :
 - a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;
 - b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B¹1 allegate; (media regionale percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate per l'Abruzzo 0,44%)
 - c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C¹1. (Media spesa corrente procapite per Abruzzo per fascia demografica da 20.000 a 59.999 abitanti € 530,037)

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.

Verificato che:

la fluttuazione stagionali della popolazione nel comune di Roseto Degli Abruzzi è la seguente:

a)

RESIDENTI	ARRIVI	PRESENZE
26.139	50.040	317.465

Arrivi e presenze fonte Istat 2020;

- b) le entrate proprie da rendiconto 2021 ammontano ad € [18.597.360,00](#) che rapportate sul totale delle entrate di € [31.910.882,85](#) dà una percentuale pari a **58,28%**.
- c) la spesa corrente pro-capite risultante dal rendiconto 2021: [17.429.095,32](#) diviso il numero degli abitanti 26.139 è pari ad € **666,79**.

Verificato quindi che ricorrono i presupposti per la maggiorazione, e che l'importo del gettone di presenza dei consiglieri va rideterminato in € 24,43, su cui bisogna procedere alla riduzione del 10% ai sensi del comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 e **pertanto il gettone di spettanza dei consiglieri per ogni seduta è pari ad € 21,99;**

Dato atto:

- che occorre impegnare in bilancio la somma occorrente per la liquidazione dei gettoni di spettanza dei consiglieri
- che considerato in media lo svolgimento di due consigli al mese e il numero di consiglieri assegnati (15 non computando il Sindaco e il presidente del consiglio percettori di indennità), da Ottobre 2021 a dicembre 2022, occorre impegnare la somma di € 9.900 oltre IRAP (€ 1980 per l'anno 2021 (ottobre-dicembre) ed € 7920,00 per l'anno 2022, salvo conguagli per frequenze diverse e o Assenze)
- che la somma è disponibile in bilancio al capitolo 22 "Gettoni di Presenza (Consiglio) Amm.Ri Comunali Commissioni Consiliari", codifica di bilancio 01.01-1.03.02.01.001, per € 1980 in conto RP 2021 sull'impegno 853 – 2021 e per € 7.920,00 competenza 2022;
- che l'Irap trova copertura al capitolo 2023;

Rilevato che con deliberazione Giunta n. 239 del 28.07.2022 è stato approvato il Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2022-2024, la cui sezione 2 denominata "Valore pubblico, performance e anticorruzione" nella sottosezione 2.3 contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e che in base a detta pianificazione:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con codice di processo P 132 "INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI" con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, "F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio", sono classificati nell'allegato B a rischio BASSO;
- per i procedimenti pesati a rischio basso non sono previste misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo ma sono comunque operative e rispettate le misure di prevenzione del rischio generali che impattano sull'azione amministrativa e in particolare:
 - o la trasparenza e i connessi obblighi di pubblicazione: il presente provvedimento ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013 va pubblicato in amministrazione trasparente sezione di primo livello [Organizzazione](#), sezione di secondo livello [Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo](#);
 - o il codice di condotta e quindi l'obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi che nel caso di specie non si rilevano;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020;

Dato atto ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali rilevanti nel procedimento connesso al presente provvedimento sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore di riferimento, ossia la sottoscritta Dr.ssa Raffaella D'Egidio;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il Dr. Andrea Piermarini, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Ritenuto di nominare responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 la Dr.ssa Annarita Ciriolo, funzionario del IV Settore 1° servizio;

Accertato che l'istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.M. 119/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. La premessa e la narrativa sono parte integrante del presente atto e ne formano motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.;
2. Di individuare l'importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dei consigli e nel seguente modo:

Gettoni di Presenza	Euro	Riferimento normativo
Indennità	22,21	Base Tabella A DM 04/04/2000, n. 119
Maggiorazione 5%	1,11	Art. 2 – lett. a DM 04/04/2000, n. 119
Maggiorazione 3%	0,67	Art. 2 – lett. b DM 04/04/2000, n. 119
Maggiorazione 2%	0,44	Art. 2 – lett. c DM 04/04/2000, n. 119
Riduzione 10%	-2,44	Art. 1, comma 54, legge 266/2005
Gettone	21,99	

Ai sensi delle norme in vigore:

- o in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere comunale può superare l'importo di un quarto dell'indennità del sindaco;
- o le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili né sono cumulabili con i gettoni di presenza.

3. Di precisare che annualmente andranno verificati i presupposti per le maggiorazioni di cui all'art. 2 del DM 04/04/2000;
4. impegnare in bilancio la somma occorrente per la liquidazione dei gettoni di spettanza dei consiglieri salvo conguagli per frequenze diverse e o Assenze, come segue:

Eserc. Finanz. Cap./Art.	2022	Descrizione	Gettoni di Presenza (Consiglio) Amm.Ri Comunali Commissioni Consiliari"-Codice 01.01-1.03.02.01.001		
	22				
Miss./Progr.	1 03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	No
Centro di costo				Compet. Econ.	2022
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	Consigleiri Comunali Vari				
Causale	Gettoni di Presenza				
Modalità finan.	Mezzi propri			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	7.920,00	Frazionabile in 12	si

Di dare atto che la spesa per i gettoni dovuti ottobre/dicembre 2021 al momento quantificata in € 1.980,00 può essere imputata all'impegno 853_2021, mentre l'Irap per l'intera spesa sarà imputata al capitolo 23 nell'importo dovuto.

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto in appresso specificato al punto 8;
7. Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 la Dr.ssa Annarita CIRIOLO;
8. Di disporre che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013 venga pubblicato in amministrazione trasparente sezione di primo livello "Organizzazione", sezione di secondo livello "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo";
9. Considerato quanto evidenziato in premessa, determina altresì di trasmettere la presente agli organi di controllo interno (Servizio Contabilità e Bilancio e Revisori dei Conti) a ciascuno per quanto di competenza, e alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per l'Abruzzo e Procura Regionale, per le valutazioni e le azioni di competenza;

IL DIRIGENTE FF IV SETTORE
Dr.ssa Raffaella D'Egidio